

REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/87 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2664/86 e che porta a 310 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2664/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 884/87 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 290 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 9 aprile 1987, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 20 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 310 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2664/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2664/86 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 310 000 t di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 310 000 t di segala figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2664/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 12.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	105 833
Niedersachsen / Bremen	107 805
Nordrhein-Westfalen	64 174
Hessen	7 823
Rheinland-Pfalz	11 789
Baden-Württemberg	6 138
Saarland	106
Bayern	5 919 »